



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Tributi

Via Romagnosi, 9 - 38100 Trento
Tel. 0461 495532 - Fax 0461 495510

TRENTO, 9 giugno 2003
PROT. N. 3774/64/C118
OGGETTO: Circolare n. 1/2003. Istruzioni in materia di IRAP.

Spett.le
Associazione Albergatori della Provincia di Trento
Via Degasperi, 77
38100 Trento

Spett.le
Gruppo Giovani Albergatori
Via Degasperi, 77
38100 Trento

Spett.le
Associazione Artigiani e piccole Imprese della Provincia di Trento
Via Brennero, 182
38100 Trento

Spett.le
Associazione Contadini Trentini
Via Bergamo, 26
38023 Cles (TN)

Spett.le
Associazione Industriali
Via Degasperi, 77
38100 Trento

Spett.le
Unione Commercio Turismo e Attività di Servizio
Via Solteri, 78
38100 Trento

Spett.le
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
Via Calepina, 13
38100 Trento

Spett.le
C.I.A. – Confederazione Italiana Agricoltori
Via Maccani, 189
38100 Trento

Spett.le
Confesercenti
Via Maccani, 207
38100 Trento

Spett.le
Federazione provinciale Scuole Materne
Via Degasperi, 34/1
38100 Trento

Spett.le
Federazione Trentina delle Cooperative
Via Segantini, 10
38100 Trento

Spett.le
Ordine dei Dottori Commercialisti
Via Belenzani, 39
38100 Trento

Spett.le
Ordine dei Consulenti del Lavoro
Via Mazzini, 14
38100 Trento

Spett.le
Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali
Viale Trieste, 13
38100 Trento

Spett.le
Unione Agricoltori
Via Guardini, 73
38100 Trento

Spett.le
Unione Contadini
Via Giusti, 40
38100 Trento

Spett.le
FIAVET (Agenzie di viaggio del Trentino)
Via Solteri, 78
38100 Trento

e, p.c.: Spett.le
Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Trento
V.lo S. Marco, 1
38100 Trento

e, p.c.: Spett.le
Guardia di Finanza
Comando Regionale Trentino Alto-Adige
Via Vannetti, 15
38100 Trento

Sommario:	pag.
1. QUADRO NORMATIVO	3
2. TIPOLOGIE DI AGEVOLAZIONI INTRODOTTE DALLA PROVINCIA	4
2.1 Soggetti operanti nei comuni inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2 e nelle aree phasing out	4
2.2 Nuove imprese	5
2.3 Agricoltura	5
2.4 Onlus	7
2.5 Particolari tipologie di alberghi e ristoranti	8
3. MODALITA' APPLICATIVE	9
3.1 Applicazione al "periodo d'imposta in corso"	9
3.2 Determinazione degli acconti d'imposta	10
4. QUESITI ED ISTANZE DI INTERPELLO	10

Con la presente circolare, così come avvenuto l'anno scorso, si forniscono i necessari chiarimenti in materia di IRAP connessi agli interventi legislativi posti in essere, per la parte di rispettiva competenza, dalla Provincia Autonoma di Trento. Per ragioni di chiarezza sistematica, la circolare riprende anche i provvedimenti già in essere negli anni precedenti, ma la cui vigenza si protrae nell'attuale periodo d'imposta.

1. QUADRO NORMATIVO

L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è stata istituita con D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, da ultimo modificato con il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, "a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota (...) fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi". Ne risulta che, già a partire dall'anno 2000, è diventata operativa la facoltà di manovrare l'aliquota IRAP da parte delle Regioni e Province Autonome.

La Provincia è quindi intervenuta a disciplinare la misura dell'aliquota del tributo con le proprie leggi 22.3.2001, n. 3, 31.12.2001, n. 11, 19.2.2002, n. 1, 11.6.2002, n. 8 e 30.12.2002, n. 15.

Si sottolinea che i provvedimenti adottati con le norme in menzione hanno tutti il carattere dell'agevolazione, in quanto interamente volti alla riduzione del peso del tributo in presenza di determinate condizioni.

2. TIPOLOGIE DI AGEVOLAZIONI INTRODOTTE DALLA PROVINCIA

2.1 Soggetti operanti nei comuni inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2 e nelle aree phasing out

L'art. 4, comma 1, della L.P. 22.3.2001, n. 3, così come modificato dall'art. 6 della L.P. 31.12.2001, n. 11, e dall'art. 2, della L.P. 30.12.2002, n. 15, stabilisce che, per le annualità di imposta 2001-2004, l'aliquota dell'IRAP è fissata nella misura del **3,25 per cento**, limitatamente al valore della produzione netta realizzata nel territorio di comuni inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2 e nelle aree phasing out, come individuate nel documento unico di programmazione (DOCUP) 2000-2006 approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2506 del 6 ottobre 2000. L'elenco di tali comuni è disponibile sul sito: www.provincia.tn.it/Europa/DOCUP/elenco.htm.

I soggetti interessati alla riduzione dell'aliquota IRAP sono:

- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, che dispongano della qualifica di media, piccola o micro impresa;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, che dispongano della qualifica di media, piccola o micro impresa;
- le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (Tuir), nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 51 del Tuir, che dispongano della qualifica di media, piccola o micro impresa;
- le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del Tuir esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo Tuir.

La riduzione dell'aliquota spetta a condizione che i soggetti individuati siano in possesso di stabilimenti, di cantieri, di uffici o di basi fisse, operanti per non meno di tre mesi nei predetti comuni.

Nel caso di attività esercitata anche nel territorio di comuni non inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2 e nelle aree phasing out, ai fini della determinazione del valore della produzione netta che si considera ivi realizzata, si fa riferimento all'incidenza delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato - compresi i redditi assimilati e gli utili agli associati in partecipazione - addetto con continuità nel territorio dei comuni di cui si tratta rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte dai medesimi soggetti.

Si ritiene utile rammentare che la definizione di media, piccola e di microimpresa è contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea del 3 aprile 1996 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. L 107 del 30/04/1996 pag. 0004 - 0009. La medesima definizione è stata confermata nella Comunicazione della Commissione avente ad oggetto la disciplina degli aiuti di Stato e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. C 213 del 23/07/96 pag. 0004 - 0009.

Secondo la definizione adottata dalla Commissione Europea, le imprese sono da considerarsi PMI se presentano contemporaneamente le seguenti tre caratteristiche:

- a) hanno meno di 250 dipendenti;
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU;

c) hanno la caratteristica dell'indipendenza: tale requisito sussiste nel caso in cui il capitale o i diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, o congiuntamente, da più imprese che non sono classificabili come PMI o piccola impresa.

La stessa norma, però, precisa successivamente che tale soglia può essere superata (senza stabilire un ulteriore limite) in due casi:

1) se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa;

2) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter presumere che non si trova in una situazione di dipendenza (vedasi caso requisito c)).

2.2 Nuove imprese

L'art. 4, comma 3, della L.P. 22.3.2001, n. 3, prevede che per le nuove imprese costituite nel territorio provinciale negli anni 2001, 2002 e 2003 l'aliquota dell'IRAP è determinata nella misura del **3,25 per cento**. Tale aliquota si applica per il primo anno di imposta e per i due successivi.

Così come stabilito con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1350 di data 14/6/2002 – con la quale sono state approvate le modalità applicative delle riduzioni delle aliquote IRAP - per “nuova impresa” si intende l'attività di natura imprenditoriale, che viene svolta per la prima volta nel territorio della provincia. Al fine di evitare una distorta applicazione della norma agevolativa, anche con intenti elusivi, non godono della riduzione di imposta nuove imprese sorte a seguito di operazioni che implicano una mera prosecuzione dell'attività preesistente sul territorio provinciale. Ad esempio non è applicabile la riduzione di aliquota IRAP nei seguenti casi:

- nuova impresa risultante dalla trasformazione del tipo di società (ad esempio ex art.2498 c.c.), comportando l'operazione di trasformazione soltanto una modificazione della struttura organizzativa del soggetto originario;
- nuova impresa risultante dalla fusione (art. 2501 c.c.) o da scissione di società;
- nuova impresa costituita per subentro nella gestione di aziende già esistenti a mezzo di contratto d'affitto d'azienda (art.2562 c.c.) o di costituzione di usufrutto d'azienda (art. 2561 c.c.);
- nuova impresa che continua l'esercizio di un'azienda per effetto di successione ereditaria o per atto di donazione;
- nuova società creata con conferimento d'azienda;
- nuova impresa sorta a seguito di cessione d'azienda o di complesso aziendale relativo a singolo ramo dell'impresa con assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello dell'impresa cedente, ovvero che risulti con quest'ultima in rapporto di controllo diretto.

Non godono in ogni caso del beneficio fiscale quelle nuove imprese avviate nel periodo di riferimento senza valide ragioni economiche, al solo scopo elusivo di ottenere la riduzione di aliquota IRAP.

2.3 Agricoltura

Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del DPR 29.9.1973, n. 601¹, ai sensi degli

¹ DPR 29.9.1973, n. 601, art. 10. Cooperative agricole e della piccola pesca.

Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto

articoli 4, comma 4, della L.P. 22.3.2001, n. 3, 6 della L.P. 31.12.2001, n. 11 e 2, della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15, per le annualità 2002, 2003 e 2004, l'aliquota dell'Irap è ridotta di un punto percentuale rispetto alla misura prevista per il medesimo periodo di imposta dalla vigente normativa statale. Poiché, quindi, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'aliquota Irap in materia di agricoltura a livello nazionale è pari, per il 2002 all'1,9 per cento e per il 2003 al 3,75 per cento, ne consegue che in Provincia di Trento il tributo risulta fissato per il 2002, allo **0,9 per cento** e per il 2003, al **2,75 per cento**.

Si fa presente comunque che, come già avvenuto per l'aliquota IRAP "agricola" per il periodo 2002, il legislatore con la prossima manovra finanziaria potrebbe modificare la predetta aliquota nazionale per l'anno 2003 e ciò comporterebbe automaticamente una corrispondente modifica dell'aliquota provinciale.

Pare opportuno precisare che, conformemente a quanto disposto dalla Circolare del Ministero delle Finanze 4.6.1998, n. 141/E, a commento dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, cui l'art. 4, comma 4, della L.P. 22.3.2001, n. 3, testè analizzato, fa rinvio, l'aliquota IRAP ridotta è applicabile relativamente alla parte di base imponibile corrispondente all'esercizio di una attività agricola rientrante nei limiti dell'art. 29 del DPR 22.12.1986, n. 917 (Tuir), indipendentemente dalla natura del soggetto esercente l'attività medesima (persone fisiche, società di persone o società di capitale), anche se detto soggetto operi pure in altri settori (es. industriale, assicurativo, commerciale, ecc.). In particolare, *"per i soggetti che esercitano attività di allevamento di animali che determinano il reddito d'impresa forfetariamente ai sensi dell'art. 78 del Tuir, l'individuazione della base imponibile da assoggettare ad aliquota ridotta va effettuata in proporzione al numero dei capi allevati entro i limiti dell'art. 29 del Tuir rispetto al numero complessivo dei capi allevati. Per gli altri soggetti che svolgono attività agricola, la quota di base imponibile IRAP, da assoggettare ad aliquota ridotta, è determinata sulla base del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola nei limiti di cui all'art. 29 del Tuir, e l'ammontare complessivo dei ricavi e proventi rilevanti ai fini IRAP. Detta aliquota ridotta si applica, sussistendo le condizioni sopra richiamate, anche, ad esempio, per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir. È da rilevare, inoltre, che l'aliquota ridotta è applicabile anche alle società cooperative e loro consorzi, (...) che, pur inquadrati nel settore dell'industria o del commercio, trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci, ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura o dall'allevamento di animali quando per l'esercizio di tali attività ricorrono normalmente e in modo continuativo all'approvvigionamento dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità non prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata"* (Circolare del Ministero delle Finanze 4.6.1998, n. 141/E).

Per le attività di agriturismo si applica, in ogni caso, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento.

dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, trasformazione e alienazione, nei limiti stabiliti alla lettera c) dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti dai soci nei limiti della potenzialità dei loro terreni.

Se le attività esercitate dalla cooperativa o dai soci eccedono i limiti di cui al precedente comma ed alle lettere b) e c) dell'art. 28 del predetto decreto, l'esenzione compete per la parte del reddito della cooperativa o del consorzio corrispondente al reddito agrario dei terreni dei soci.

I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, o la pesca in acque interne.

I produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del Tuir che esercitano occasionalmente altre attività diverse da quelle agricole (es. attività occasionale di prestazioni di servizi con macchine agricole), fermo restando il criterio di determinazione della base imponibile IRAP assoggettano ad aliquota ridotta soltanto la parte di base imponibile determinata in proporzione all'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva riferibili all'attività agricola rispetto all'ammontare complessivo di tutti i corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva.

2.4 Onlus

L'art. 13, comma 1, della L.P. 19.2.2002, n. 1, dispone che per il periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2002, l'aliquota dell'IRAP dovuta dalle ONLUS è ridotta di un punto percentuale rispetto alla misura prevista per il medesimo periodo d'imposta dalla vigente normativa statale. Poiché, l'aliquota d'imposta per le ONLUS è prevista ordinariamente nella misura del 4,25 per cento il provvedimento adottato dalla Provincia comporta una rideterminazione della stessa nella misura del **3,25 per cento**.

L'art. 2, comma 3, della L.P. 30.12.2002, n. 15, dispone altresì la medesima riduzione di un punto percentuale che per i periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003 e del 1° gennaio 2004.

Si ritiene utile rammentare che, a mente dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, sono ONLUS:

- le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente lo svolgimento di attività – poste in essere nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale – in uno o più dei seguenti settori: -dell'assistenza sociale e socio-sanitaria; -dell'assistenza sanitaria; -della beneficenza; -dell'istruzione; -della formazione; -dello sport dilettantistico; -della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico; -della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; -della promozione della cultura e dell'arte; -della tutela dei diritti civili; -della ricerca scientifica svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata a università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente. Condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni connesse alla qualifica di ONLUS è l'iscrizione nella rispettiva Anagrafe (comunicazione da effettuare alla locale Direzione delle Entrate);
- sono in ogni caso considerate ONLUS, nel rispetto della loro struttura e della loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Sono sempre espressamente esclusi dalla qualifica di ONLUS, gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti *ex lege* 30 luglio 1990, n. 218 (c.d. fondazioni bancarie), i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.

L'abbattimento di un punto percentuale dell'aliquota dell'IRAP, previsto dalla norma provinciale in commento, opera a favore dell'insieme di tutte le possibili attività poste in essere dalle ONLUS.

Queste si classificano in: attività istituzionali e attività a queste direttamente connesse.

Attività istituzionali. In base al combinato disposto dei commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, le uniche attività che le ONLUS possono svolgere in via principale risultano suddivise in due categorie.

- Per le attività della prima categoria si prescinde dalla verifica delle condizioni di svantaggio dei beneficiari: si tratta dei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (con l'esclusione della raccolta e riciclaggio dei rifiuti esercitati abitualmente), della promozione della cultura (se con apporti economici da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato), della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
- Le attività della seconda categoria, invece, possono essere svolte da una ONLUS come attività statutarie istituzionali solo se dirette a "*persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari*" o ai "*componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari*": si tratta dei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura (senza apporti economici speciali da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato), della tutela dei diritti civili.

Attività direttamente connesse. Nel caso in cui manchi la destinazione ai soggetti indicati, le stesse - pur se poste in essere da ONLUS svolgenti anche o prevalentemente attività rientranti nella sopra specificata prima categoria - si considerano attività "direttamente connesse a quelle istituzionali". L'esercizio delle attività connesse - nelle quali rientrano anche le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse - è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori nei quali si svolge l'attività delle ONLUS "*le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione*" (art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 460/1997).

2.5 Particolari tipologie di alberghi e ristoranti

Ai sensi dell'art. 16 della L.P. 11.6.2002, n. 8, **limitatamente al 2002**, per ovviare agli effetti negativi conseguenti alla carenza di precipitazioni nevose, si è fissata l'aliquota ridotta del **3,25 per cento** a favore di alberghi e ristoranti in possesso di determinati requisiti di localizzazione. Si tratta dei soggetti esercenti le attività di cui alla lettera H "Alberghi e ristoranti" della classificazione delle attività economiche - ATECO '91, escluso il codice 55.5. "Mense e fornitura di pasti preparati", in possesso dei requisiti di localizzazione individuati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2963 di data 29 novembre 2002 e con determinazione del Dirigente n. 548 di data 24 dicembre 2002.



Per chiarimenti e delucidazioni in merito ai criteri di "localizzazione" adottati per poter usufruire dell'agevolazione sull'aliquota IRAP, deve farsi riferimento a: Provincia Autonoma di Trento, Servizio Turismo, Via Romagnosi, 9, 38100 Trento tel. 0461 496535, fax 0461 496570.

Nella tabella seguente, si riepiloga la situazione delle aliquote IRAP in vigore nella Provincia Autonoma di Trento nei diversi periodi d'imposta e per le diverse categorie di contribuenti.

Categorie di contribuenti	Anno d'imposta 1998/99		Anno d'imposta 2000	Anno d'imposta 2001	Anno d'imposta 2002	Anno d'imposta 2003
Soggetti operanti nel settore agricolo, cooperative della piccola pesca e loro consorzi	1,9%		1,9%	1,5%	0,9%	2,75%
Banche, altri enti e società finanziari e imprese di assicurazione	5,4%		5,4%	5%	4,75%	4,25%
Amministrazioni pubbliche (metodo retributivo)	(fino a 40 milioni)	(oltre 40 e fino a 150 milioni)	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
	Pers.dip.: 9,6% Altro pers. 6,6%	Pers.dip.: 3,8%				
Produzione nei comuni inclusi nell'obiettivo 2 e nelle aree phasing out	4,25%		4,25%	3,25%	3,25%	3,25%
Nuove imprese	-		-	3,25%	3,25%	3,25%
Agenzie di viaggio e turismo	4,25%		4,25%	4,25%	3,25%	4,25%
Alberghi e ristoranti	4,25%		4,25%	4,25%	3,25%	4,25%
Onlus	4,25%		4,25%	4,25%	3,25%	3,25%
Tutti gli altri soggetti	4,25%		4,25%	4,25%	4,25%	4,25%

3. MODALITA' APPLICATIVE

3.1 Applicazione al "periodo d'imposta in corso"

Le norme che stabiliscono le agevolazioni in materia di IRAP, che si sono illustrate al punto 2. (TIPOLOGIE DI AGEVOLAZIONI INTRODOTTE DALLA PROVINCIA) della presente circolare, fanno riferimento, per ciò che concerne il relativo ambito applicativo, al "periodo di imposta in corso alla data del (...)".

Sulla base dell'interpretazione letterale della norma, per "periodo di imposta in corso alla data del (...)" si deve intendere:

- sia quello concernente l'esercizio esattamente coincidente con l'anno solare (1 gennaio-31 dicembre);
- sia quello concernente l'esercizio semplicemente **in corso** alla data considerata, e quindi, giocoforza, il cui inizio sia da ricercare in un momento **antecedente al 1 gennaio**.

Si consideri, ad esempio, che, ai sensi degli articoli 4, comma 4, della L.P. 22.3.2001, n. 3, 6 della L.P. 31.12.2001, n. 11 e 2, della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15, per il periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2002, l'aliquota dell'IRAP per l'agricoltura è ridotta di un punto percentuale "rispetto alla misura prevista per il medesimo periodo di imposta dalla vigente normativa statale". Ebbene, in base a quanto testè sostenuto, per "periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2002" va inteso:

- sia quello concernente l'esercizio che ha inizio al 1° gennaio ed è quindi esattamente coincidente con l'anno solare 1 gennaio-31 dicembre 2002;
- sia quello concernente l'esercizio in corso alla data considerata, che abbia avuto inizio in un momento antecedente al 1 gennaio 2002.

Come si è già osservato, poiché, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'aliquota IRAP in materia di agricoltura a livello nazionale per il 2002 è fissata nella misura dell'1,9 per cento, il provvedimento adottato dalla Provincia comporta una rideterminazione della stessa nella misura dello **0,9 per cento**.

3.2 Determinazione degli acconti d'imposta

Ai sensi dell'art. 30, commi 2 e 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'IRAP dovuta in base alla dichiarazione "*è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi*" (comma 2). "*Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell'imposta ad esso relativa secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati con le modalità e nei termini per queste stabiliti*" (comma 3).

Per ciò che riguarda l'attuale periodo d'imposta, l'acconto è calcolato, nella misura dovuta, sull'imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso.

Così come disciplina l'art. 17 del DPR 7.12.2001, n. 435, i versamenti di acconto dell'IRAP "*sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente:*

- a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;*
- b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta*".

4. QUESITI ED ISTANZE DI INTERPELLO

Si sottolinea che il Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio federalismo fiscale – con Risoluzione 29 gennaio 2002, n. 1/DPF, nel richiamare la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 31 maggio 2001, n. 50/E, ha ribadito che poiché "*la potestà di accertamento in materia di IRAP è attribuita all'Agenzia delle Entrate*" la competenza a gestire gli interpelli compete necessariamente alla medesima Agenzia. Lo stesso principio deve valere, d'evidenza, anche per tutte le tipologie di quesiti relativi al tributo diversi da quelli concernenti la normativa provinciale (nello specifico, quindi le richiamate leggi provinciali 22.3.2001, n. 3, 31.12.2001, n. 11 e 19.2.2002, n. 1).

Ove il quesito attenga invece ad aspetti della disciplina oggetto di intervento da parte della Provincia, può correttamente farsi riferimento a: Provincia Autonoma di Trento, Servizio Tributi, Via Romagnosi, 9, 38100 Trento, tel. 0461 495532, fax 0461 495510.

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO dott.ssa Antonella Chiusole

MD